

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 19/12/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

L'anno **2022**, addì **19** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:15**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Supplente Michele COLOMBO.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente
ASPESI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
BISACCIA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
BONICALZI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO LUCA	CONSIGLIERE	Assente
COLOMBO MARCO	CONSIGLIERE	Assente
COPPE CESARE	CONSIGLIERE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Assente
GALLUPPI LUIGI ETTORE MARIO	CONSIGLIERE	Presente
GLORIOSO ROSSELLA	CONSIGLIERE	Presente
GNOCCHI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLÒ	CONSIGLIERE	Presente
SERATI SONIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI BELINDA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO THOMAS ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Assente
ZIBETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	20

Sono altresì presenti il Vicesindaco LONGOBARDI Rocco e gli Assessori Comunali: ALLAI Chiara Maria, CANZIANI Corrado, CARUSO Francesca, MAZZETTI Claudia Maria, PICCHETTI Stefania, RECH Sandro.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che la discussione sulle proposte iscritte all'ordine del giorno n. 3, 4 e 5 sarà unica, ma con votazioni separate per ogni singolo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ad oggetto: *"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."* e s.m.i., per le parti tuttora in vigore;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, per quanto concerne la competenza;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, commi da 161 a 169, della L. 27/12/2006, n. 296, espressamente richiamate dalla L. 27/12/2019, n. 160;
- la L. 27/12/2019, n. 160, ad oggetto: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."*;
- la L. 30/12/2020, n. 178, ad oggetto: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023."*;
- la risoluzione M.E.F. 18/02/2020, prot. n. 4897, ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote."*;
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2001, n. 83, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni;
- il Titolo II (I.M.U.) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/07/2014, n. 55, esecutiva (artt. da 1 a 13);

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n. 54, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/04/2022 n. 24, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e il Piano Integrato della Performance;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2021, n. 50, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote I.M.U. per l'anno 2022;

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, è stata abolita con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del richiamato art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che, a decorrere dal 01/01/2020 sono abrogati:
 - l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;

- l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27/12/2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.S.I.;
- tutte le disposizioni incompatibili con l'I.M.U. disciplinata dall'art. 1, comma 779, della L. 27/12/2019, n. 160;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'I.M.U. per tutti i contribuenti, compresi gli Enti non commerciali, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (Art. 1, commi 769 e 770, della L. 27/12/2019, n. 160), salvo per eventuali diverse scadenze differite espressamente dalla legge;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il comodato d'uso, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione (Art. 3-*quater* del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58);
- che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune sul proprio territorio sono esenti se utilizzati direttamente dall'Ente;
- che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dall'esecuzione delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- la presente deliberazione non prevede aumenti delle relative aliquote ed è stata esaminata dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole e dalla competente Commissione Consiliare;

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria di seguito elencate:
 - a) aliquota ordinaria pari al 1,06% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (Art. 1, comma 754, della L. 27/12/2019, n. 160), comprese le aree fabbricabili;
 - b) aliquota pari al 0,6% per l'abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 (Art. 1, comma 748, della L. 27/12/2019, n. 160);
 - c) aliquota del 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale), di cui lo 0,76% riservato allo Stato (Art. 1, comma 753, della L. 27/12/2019, n. 160);
 - d) aliquota pari allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133 (Art. 1, comma 750, della L. 27/12/2019, n. 160);
 - e) aliquota pari allo 0,86% per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati (Art. 1, comma 752, della L. 27/12/2019, n. 160);
- di confermare per l'anno 2023 la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, per i casi di cui alla precedente lett. b) (Art. 1, comma 749, della L. 27/12/2019, n. 160). La medesima detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o da altri Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P. (Art. 1, comma 749, della L. 27/12/2019, n. 160);
- di confermare per l'anno 2023, le seguenti esenzioni ai fini dell'I.M.U.:
 - a) abitazione principale di categoria catastale da A/02 a A/07 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 (Art. 1, comma 740 e 741, lett. b), della L. 27/12/2019, n. 160);
 - b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 1, comma 751, della L. 27/12/2019, n. 160);

- c) immobili di proprietà delle ONLUS, regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente, per la sola quota spettante al Comune. Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato;
- d) immobili di proprietà di istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato a condizione che siano utilizzati direttamente per la propria attività istituzionale. Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato;
- e) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- di confermare per l'anno 2023 le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U. (Art. 1, comma 741, lettere a), b), c), della L. 27/12/2019, n. 160):
 - a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09. L'agevolazione è limitata a una sola unità immobiliare;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G.U. 24/6/2008, n. 146, adibiti ad abitazione principale;
 - e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- di confermare per l'anno 2023 le seguenti riduzioni d'imposta:
 - a) riduzione al 50% a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1, comma 747, lett. c), della L. 27/12/2019, n. 160);
 - b) riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Art.1, comma 747, lett. a), della L.27/12/2019, n.160);
 - c) riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (Art.1, comma 747, lett. b), della L.27/12/2019, n.160);

- d) riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, commi 2 e 3, della L. 09/12/1998, n. 431 (Art. 1, comma 760, della L. 27/12/2019, n. 160);
- di prevedere dall'anno 2023 che l'aliquota pari allo 0,86% per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati (art. 1, comma 752, della L. 27/12/2019, n. 160) – non già integralmente esentati in quanto posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del citato articolo – sia ridotta del 100% nel caso i proprietari, in accordo con l'amministrazione comunale e seguendo le indicazioni dell'agronomo comunale relativamente alla tipologia e densità di messa a dimora delle piante, provvedano a piantumare almeno il 50% della superficie fondiaria;
 - di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 762, della L. 27/12/2019, n. 160);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

N.B.: Si dà atto che alle ore 20:35 entrano in aula i consiglieri Deligios Stefano e Colombo Marco. I presenti sono n. 22.

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti	n. 22	
Astenuti	n. 7	<i>Carabelli, Coppe, Gnocchi, Lauricella, Pignataro, Serati, Silvestrini</i>
Votanti	n. 15	

Con voti:	
Favorevoli:	n. 15
Contrari:	n. =

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria di seguito elencate:

- a) aliquota ordinaria pari al 1,06% per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (Art. 1, comma 754, della L. 27/12/2019, n. 160), comprese le aree fabbricabili;
- b) aliquota pari al 0,6% per l'abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 (Art. 1, comma 748, della L. 27/12/2019, n. 160);
- c) aliquota del 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale), di cui lo 0,76% riservato allo Stato (Art. 1, comma 753, della L. 27/12/2019, n. 160);
- d) aliquota pari allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133 (Art. 1, comma 750, della L. 27/12/2019, n. 160);
- e) aliquota pari allo 0,86% per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati (Art. 1, comma 752, della L. 27/12/2019, n. 160);

2. di confermare per l'anno 2023 la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, per i casi di cui alla precedente lett. b) (Art. 1, comma 749, della L. 27/12/2019, n. 160). La medesima detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o da altri Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P. (Art. 1, comma 749, della L. 27/12/2019, n. 160);

3. di confermare per l'anno 2023, le seguenti esenzioni ai fini dell'I.M.U.:

- a) abitazione principale di categoria catastale da A/02 a A/07 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/02, C/06 e C/07 (Art. 1, comma 740 e 741, lett. b), della L. 27/12/2019, n. 160);
- b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 1, comma 751, della L. 27/12/2019, n. 160);
- c) immobili di proprietà delle ONLUS, regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente, per la sola quota spettante al Comune. Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato;
- d) immobili di proprietà di istituzioni pubbliche riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato a condizione che siano utilizzati direttamente per la propria attività istituzionale. Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato;
- e) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione;

4. di confermare per l'anno 2023 le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U. (Art.1, comma 741, lettere a), b), c), della L.27/12/2019, n.160):

- a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'agevolazione è limitata ad una sola unità immobiliare;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. 24/06/2008, n. 146, adibiti ad abitazione principale;
- e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, i soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di confermare per l'anno 2023 le seguenti riduzioni d'imposta:

- a) riduzione al 50% a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie

catastali A/01, A/08 e A/09. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1, comma 747, lett. c), della L. 27/12/2019, n. 160);

- b) riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Art.1, comma 747, lett. a), della L.27/12/2019, n.160);
- c) riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (Art.1, comma 747, lett. b), della L.27/12/2019, n.160);
- d) riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, commi 2 e 3, della L. 09/12/1998, n. 431 (Art. 1, comma 760, della L. 27/12/2019, n. 160);

6. di prevedere dall'anno 2023 che l'aliquota pari allo 0,86% per i terreni agricoli compresi quelli non coltivati (art. 1, comma 752, della L. 27/12/2019, n. 160) – non già integralmente esentati in quanto posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del citato articolo – sia ridotta del 100% nel caso i proprietari, in accordo con l'amministrazione comunale e seguendo le indicazioni dell'agronomo comunale relativamente alla tipologia e densità di messa a dimora delle piante, provvedano a piantumare almeno il 50% della superficie fondiaria;

7. di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 760, della L. 27/12/2019, n. 160);

IN SEGUITO

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti:	n. 22
astenuti:	n. =
votanti:	n. 22

Con voti:	
favorevoli:	n. 22
contrari:	n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai fini del rispetto della scadenza normativa e di rendere operative le previsioni del presente atto.

Gli interventi dei componenti la Giunta e il Consiglio comunale, effettuati sul presente punto, sono riportati nella registrazione in atti.

Allegati:

- *Parere Collegio dei Revisori*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE

IL VICESEGRETARIO GENERALE SUPPL.
COLOMBO MICHELE

parere/verbale 20/2022

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani	- Presidente
Dott. Pasquale Ascione	- Componente
Dott. Marco Maria Lombardi	- Componente

COMUNE DI GALLARATE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023" (proposta di deliberazione 4981/2022).

Il Collegio dei Revisori

nelle persone dei Sigg. Riccardo Bassani, Pasquale Ascione e Marco Maria Lombardi procede a esaminare la proposta di deliberazione in oggetto;

considerato che

- l'art. 239, comma 1, lett. b) 7) prevede la competenza del Collegio dei Revisori al rilascio di pareri in materia di "*proposte...di applicazione dei tributi locali*";
- preso atto che la proposta di deliberazione in esame è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- considerato che le aliquote IMU previste, dalla proposta di deliberazione, per l'anno 2023, in sostanziale conferma delle aliquote dell'anno precedente, non alterano il confronto delle previsioni relative alle specifiche entrate potenziali del nuovo bilancio 2023-2025 rispetto al precedente;

rilevato che

- la proposta appare in linea con i vincoli di mantenimento prospettico degli equilibri di bilancio sia in conto competenza che di cassa;

esprime

- parere favorevole all'adozione della deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Riccardo Bassani	- Presidente
Dott. Pasquale Ascione	- Componente
Dott. Marco Maria Lombardi	- Componente

25/11/2022

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 4981/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2023

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto
indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 25/11/2022

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4981/2022**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 25/11/2022

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 4981/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2023

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE **in ordine alla legittimità**
sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 28/11/2022

Il Segretario Generale

BONANATA FRANCESCHINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 19/12/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 02/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PLACA PIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)